



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TOFANI, ANTEZZA, BIANCHI, CARLONI, CONTI, DE ANGELIS, DONAGGIO, FOSSON, GRAMAZIO, IZZO, MARAVENTANO, MORRA, NEROZZI, PARAVIA, PICHETTO FRATIN, ROILO, SPADONI URBANI, VALLI e Vincenzo DE LUCA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2012**

Norme per favorire il miglioramento della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito dei numerosi infortuni sul lavoro che ancora funestano l'Italia, un peso considerevole spetta agli incidenti derivanti dall'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro. Il presente disegno di legge intende contribuire ad affrontare tale fenomeno, agevolando gli interventi tesi a migliorare i requisiti di sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro.

Al riguardo occorre considerare come, tra le cause più ricorrenti alla base di questo tipo di incidenti, oltre ai fattori di carattere umano, legati alla preparazione e ai requisiti psico-fisici degli operatori, i problemi più rilevanti ai fini della sicurezza derivino da carenze oggettive delle macchine e delle attrezzature. In molti casi infatti le macchine, anche se formalmente in regola con le disposizioni vigenti nazionali e comunitarie, sono purtroppo prive di taluni dispositivi di sicurezza aggiuntivi (ancorché non obbligatori) atti a migliorare il livello di protezione dei lavoratori, oppure non sono aggiornate agli standard di sicurezza più recenti. Ciò può essere dovuto ad una non corretta progettazione dei macchinari che, all'atto pratico, si è rivelata non aderente alle effettive esigenze del processo produttivo, oppure all'età elevata delle macchine stesse, acquisite in vigenza di normative nel frattempo superate ed il cui adeguamento non era obbligatorio, o che non rispecchiano le più recenti evoluzioni delle tecnologie di prevenzione e protezione.

In tutti questi casi, tali carenze si traducono in un aumento dei rischi per gli operatori, dai quali derivano numerosi e gravi infortuni, spesso anche mortali. Un esempio particolarmente significativo è quello del ribaltamento dei trattori nel settore agricolo, che causa ogni anno circa 160 morti: alcuni

di questi mezzi infatti non hanno l'obbligo di essere muniti dei dispositivi atti a prevenire il ribaltamento - perché fabbricati in un'epoca antecedente o perché aventi dimensioni ridotte - e sono quindi formalmente in regola con le norme vigenti. Ciò nonostante, essi offrono una minore tutela per i conducenti e sono spesso causa degli incidenti più gravi.

Su tale situazione esiste ormai una vasta letteratura: a titolo esemplificativo, si richiamano i risultati degli approfondimenti condotti nel corso della XVI Legislatura dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», che sono stati raccolti nelle tre relazioni annuali sull'attività svolta (*Doc. XXII -bis* nn. 1, 3 e 5), discusse anche dinanzi all'Assemblea del Senato.

Per incentivare le imprese (e i privati) ad adeguare e migliorare le dotazioni di sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro, esistono una serie di risorse erogabili da alcune amministrazioni pubbliche, centrali e locali, che devono naturalmente sottostare ai vincoli comunitari in materia di aiuti di Stato. In alcuni settori economici, però, tali vincoli possono essere molto stringenti e limitare fortemente le agevolazioni che gli enti competenti potrebbero concedere ai soggetti interessati, ad esempio nel settore agricolo con il meccanismo del «*de minimis*».

In generale infatti, essendo il *plafond* «*de minimis*» di per sé limitato, l'impresa potrebbe essere messa di fronte alla scelta se utilizzare il *plafond* per spese finalizzate all'incremento della sicurezza oppure per altre spese, magari ritenute più indispensabili per la competitività, in particolare in periodi di contrazione del fatturato e della redditività.

Ritenendo che la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sia meritevole di particolare considerazione, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di definire una cornice giuridica, un regime, che, in accordo con i principi del diritto comunitario, consenta di escludere dal novero degli aiuti di Stato e dai relativi vincoli le agevolazioni pubbliche destinate a migliorare le dotazioni di sicurezza delle macchine e attrezzature da lavoro. La proposta non prevede quindi lo stanziamento di nuovi fondi o l'introduzione di nuove agevolazioni, ma intende favorire un uso più proficuo ed efficiente delle risorse disponibili, fissando le condizioni in base alle quali le pubbliche amministrazioni che intendano concedere determinate agevolazioni possano farlo senza che le stesse siano considerate aiuti di Stato.

Tale meccanismo, semplificando il regime di concessione delle agevolazioni, consentirebbe inoltre l'accesso ad una più ampia platea di beneficiari, specialmente per quanto concerne gli interventi di adeguamento tecnico delle macchine. Se infatti, in astratto, la sostituzione delle macchine e attrezzature più vecchie con altre più moderne ed efficienti potrebbe garantire maggiori livelli di sicurezza, in pratica questa soluzione ha spesso costi molto elevati, che non sono alla portata di tutte le imprese. Viceversa, in molti casi i dispositivi di sicurezza dei macchinari possono essere migliorati e integrati con adeguamenti tecnici relativamente semplici, che hanno un impatto più limitato e comportano una spesa più contenuta.

L'articolo 1 del disegno di legge precisa al comma 1 che la norma si rivolge a tutte le pubbliche amministrazioni centrali o periferiche interessate a questo tipo di intervento. Le agevolazioni possono assumere qualsiasi forma, purché trasparente e direttamente collegata a spese ammissibili e pertinenti: ad esempio finanziamento del costo degli interventi tecnici, sgravi fiscali, facilitazioni cre-

ditizie, e così via, proprio per assicurare che la misura abbia una valenza ampia e onnicomprensiva. Il comma 2, inoltre, stabilisce espressamente che le agevolazioni possono essere concesse a qualsiasi soggetto che svolga un'attività mediante l'utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, in modo da ricomprendere la più ampia platea possibile di destinatari.

L'articolo 2 fissa poi una serie di condizioni volte a garantire, nel rispetto dei principi comunitari, che le agevolazioni abbiano carattere generale, orizzontale e non selettivo, escludendo qualsiasi forma di discrezionalità da parte delle amministrazioni concedenti e quindi di discriminazione nei confronti dei potenziali beneficiari. A tal fine si prevede che le agevolazioni siano erogate in forma di regime e in misura omogenea per ciascuna tipologia di intervento, che siano destinate a tutti i soggetti all'interno dei vari settori economici e che, nell'ambito di ogni settore economico, siano destinate all'intero settore e non a sotto categorie dello stesso. Infine, la norma dispone che le agevolazioni complessivamente ricevute per un determinato intervento non possano comunque superare il costo totale dell'intervento medesimo.

L'articolo 3 del disegno di legge detta le disposizioni finali, prevedendo anzitutto al comma 1 una forma di monitoraggio sulle misure adottate in base al provvedimento, attraverso una relazione annuale trasmessa dalle amministrazioni competenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il successivo comma 2 contiene una clausola di invarianza finanziaria, volta a ribadire l'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dal provvedimento.

Infine, il comma 3 stabilisce che l'applicazione della normativa introdotta dal disegno di legge è subordinata alla prescritta autorizzazione della Commissione europea (cosiddetta clausola di «*stand still*»).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. La presente legge è rivolta alle pubbliche amministrazioni che, al fine di migliorare i livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, intendono concedere agevolazioni, sotto qualsiasi forma, finalizzate a elevare il livello di sicurezza delle dotazioni obbligatorie delle macchine e delle attrezzature di lavoro e ad aggiornarne i requisiti di sicurezza al grado di evoluzione delle tecnologie di prevenzione e di protezione.

2. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono dirette ai soggetti che svolgono un'attività mediante l'utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro.

## Art. 2.

*(Condizioni di concessione delle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono considerate aiuti di Stato a condizione che:

a) siano erogate in forma di regime e in misura omogenea per ciascuna tipologia di intervento;

b) siano destinate a tutti i soggetti operanti all'interno dei vari settori economici che ne facciano richiesta;

c) nell'ambito di ciascun settore economico, siano destinate all'intero settore e non a sottocategorie dello stesso;

d) le agevolazioni complessivamente ricevute per un determinato intervento non siano superiori al costo totale dell'intervento

medesimo. A tal fine, i richiedenti, all'atto della domanda, rendono un'apposita dichiarazione alle amministrazioni concedenti in merito al costo complessivo dell'intervento da finanziare e alle agevolazioni eventualmente già ottenute per lo stesso.

Art. 3.

*(Disposizioni finali)*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sulle misure adottate in base alla presente legge, che includa una valutazione di efficacia delle misure stesse.

2. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Dalla presente legge non possono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'applicazione della presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.





